

colo 1, comma 979, della legge n. 208 del 2015 e dall'articolo 1, comma 626, della legge n. 232 del 2016. Esso provvede alla designazione del responsabile del trattamento dei dati personali e disciplina, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità e i tempi della gestione e conservazione dei dati personali.»

«Art. 11 (Norme finanziarie). — 1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede, per l'anno 2016 mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 1, comma 980, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, da impegnare entro il 31 dicembre 2016, e, per l'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 1, comma 626, della legge n. 232 del 2016, da impegnare entro il 31 dicembre 2017.

2. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, SOGEI provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'uso della Carta e trasmette al MIBACT, al Ministero dell'economia e delle finanze e a CONSAP, entro il giorno 10 di ciascun mese, la rendicontazione riferita alla mensilità precedente delle Carta attivate ai sensi dell'articolo 5 e dei relativi oneri. In caso di esaurimento delle risorse disponibili SOGEI non procede a ulteriori attribuzioni dell'importo di cui all'articolo 5, comma 2, e dà tempestiva comunicazione alle Amministrazioni interessate anche al fine di adottare le necessarie iniziative per la ripresa dei riconoscimenti del beneficio di cui all'articolo 5, comma 2.

3. Le Amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 187 del 2016, si veda nelle note all'art. 1.

— Il testo dell'art. 19, comma 5, del citato decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è il seguente:

«Art. 19 (Società pubbliche). — (Omissis).

5. Le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi.

(Omissis).»

17G00146

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 2 agosto 2017.

**Riparto del contributo previsto dall'articolo 21-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, tra gli enti che partecipano alla sperimentazione di SIOPE+ dal 1° luglio 2017.**

#### IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 21-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, il quale prevede che agli enti che partecipano alla sperimentazione degli adempimenti previsti dal comma 8-bis dell'art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dall'art. 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è attribuito un contributo complessivo di 1 milione di euro per l'anno 2017 da ripartire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata;

Visto il comma 8-bis dell'art. 14, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 del 2009, il quale prevede che, al fine di favorire il monitoraggio del ciclo completo delle entrate e delle spese, le amministrazioni pubbliche ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard Ordinativo Informatico emanato dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), per il tramite dell'infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale, e che i tesorieri e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento trasmesse con modalità diverse;

Visto il comma 8-ter del medesimo art. 14, il quale prevede che con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza unificata e l'AGID, sono stabilite le modalità e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8-bis del medesimo articolo;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 giugno 2017, concernente la sperimentazione e l'avvio a regime per gli enti territoriali delle disposizioni riguardanti lo sviluppo della rilevazione SIOPE, secondo le modalità previste dall'art. 14, comma 8-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (SIOPE+);

Visto l'art. 1, comma 2, del predetto decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 giugno 2017, per il quale partecipano alla sperimentazione di SIOPE+ la Regione Lombardia, la Provincia di Taranto e i comuni di Canda (Rovigo), Grottaferrata (Roma), Mantova, Venezia, e Villasanta (Monza-Brianza);

Visto l'art. 1, comma 9, del predetto decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 giugno 2017, il quale prevede che, in considerazione dei risultati dei primi mesi di sperimentazione, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, la sperimentazione di SIOPE+ può essere estesa ad ulteriori enti proposti della conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, dell'UPI e dell'ANCI.

Sentita la conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che, nel corso della riunione del 27 luglio 2017, ha espresso parere favorevole.



Decreta:

Art. 1.

*Criterio di riparto*

1. Il contributo previsto dall'art. 21-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, a favore degli enti che partecipano alla sperimentazione degli adempimenti previsti dal comma 8-bis dell'art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è attribuito agli enti che partecipano alla sperimentazione prevista dall'art. 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 giugno 2017 dal 1° luglio 2017 secondo le modalità individuate nella seguente tabella:

Comparto	Contributo
Regioni	100.000
Città metropolitane e province comuni oltre 250.000 abitanti	75.000
comuni da 100.001 a 250.000 abitanti	50.000
comuni da 50.001 a 100.000 abitanti	35.000
comuni da 15.001 a 50.000 abitanti	25.000
comuni da 5.001 a 15.000 abitanti	15.000
comuni fino a 5.000 abitanti	10.000

2. Il contributo di cui al comma 1 non attribuito dall'art. 2, è assegnato agli enti che partecipano alla sperimentazione prevista dall'art. 1, comma 9, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 giugno 2017.

Art. 2.

*Ripartizione del contributo*

1. Agli enti che partecipano alla sperimentazione prevista dall'art. 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 giugno 2017 dal 1° luglio 2017 sono attribuiti i contributi indicati nel seguente elenco:

1) Regione Lombardia	100.000
2) Provincia di Taranto	75.000
3) Comune di Canda	10.000
4) Comune di Grottaferrata	25.000
5) Comune di Mantova	25.000
6) Comune di Venezia	75.000
7) Comune di Villasanta	15.000
Totale	325.000

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2017

*Il Ragioniere generale dello Stato:* FRANCO

*Registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 2017*

*Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1156*

17A06335

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 luglio 2017.

**Autorizzazione del prodotto fitosanitario «OPTIX 80 DISPERSS» contenente la sostanza attiva Fosetil Alluminio, rilasciata ai sensi dell'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009 - Riconoscimento reciproco.**

IL DIRETTORE GENERALE  
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI  
E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche ed integrazioni;

